

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz Viva S.p.A.

Prodotto: "Allianz Enterprise Construction

Decennale postuma edilizia residenziale"

Le Informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione che offre coperture contro i Danni alle opere di edilizia residenziale e la relativa Responsabilità civile, con effetto dalla data di termine della loro costruzione.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione Danni: I danni di rovina parziale o totale e/o di gravi difetti costruttivi a fabbricati di edilizia residenziale costruiti a nuovo;
- ✓ Sezione Responsabilità Civile: I danni a terzi conseguenti a rovina e/o a gravi difetti costruttivi dei fabbricati assicurati.

Il prodotto offre ulteriori garanzie e opzioni indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato?".

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- * Sezione Danni: I danni materiali all'opera la cui origine non è riconducibile alla fase di realizzazione/ ristrutturazione/ riqualificazione della stessa.
- * Sezione Responsabilità Civile: I danni a terzi che non derivano da rovina e/o da gravi difetti costruttivi dei fabbricati assicurati.

Ulteriori casi di inassicurabilità sono indicati nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa NON è assicurato? / Rischi esclusi".



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".



Dove vale la copertura?

- ✓ Sezione Danni: l'assicurazione vale per i danni alle opere realizzate a nuovo in Italia;
- ✓ Sezione Responsabilità Civile: l'assicurazione vale per i danni cagionati dalle opere realizzate in Italia.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Quando sottoscrivi il contratto **devi presentare:**

- Modulo raccolta dati e documentazione tecnica che descriva il rischio
- Il certificato di collaudo statico con esito positivo e il certificato di ultimazione dei lavori consegnato agli uffici competenti della pubblica amministrazione;
- Il certificato di agibilità e/o abitabilità ottenuto senza riserve;

In determinati casi, se la tipologia o il valore dell'opera lo richiedono, devi altresì presentare una relazione di "Controllo Tecnico" ; il controllo sarà eseguito in parallelo alla realizzazione dell'opera da assicurare – con costi a Tuo carico – da un ente - il Controllore Tecnico - abilitato a redigere rapporti di ispezione in corso d'opera secondo le norme ISO IEC 17020.

Se il contratto è emesso in fase di realizzazione dell'opera i certificati su elencati devono essere presentati a fine lavori.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di assicurazione.

L'Impresa non è obbligata per gli eventi dannosi che vengano denunciati dopo 12 mesi dalla scadenza del periodo coperto dall'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato, e termina alla scadenza indicata in polizza, comunque non oltre 10 anni dalla data certificata di ultimazione dei lavori di costruzione.

La copertura ha durata massima di 10 anni e non prevede il tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto, emesso con premio unico per tutta la durata, non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione, né l'esercizio del diritto di recesso o disdetta.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz Viva S.p.A.

Prodotto "Allianz Enterprise Construction Decennale postuma edilizia residenziale"

Data ultimo aggiornamento: 24/06/2023 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz Viva S.p.A, società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00091, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 e con Prov. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: 800.88.55.00, e-mail: allianzviva@legalmail.it, sito Internet: www.allianzviva.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2022 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 119.304.208 euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 45.684.400 euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 117.731.765 euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianzviva.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 126.917.418 euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 57.112.838 euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 171.040.919 euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 155.229.659 euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 135%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente

Sezione Danni all'Immobile

La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti all'Immobile assicurato, , determinati da uno dei seguenti eventi:

- a) rovina parziale o totale;
- b) gravi difetti costruttivi;

purché derivanti, come previsto dall'art. 1669 del Codice Civile, da un accidentale vizio del suolo o da un accidentale difetto di costruzione ed abbiano colpito parti dell'Immobile destinato per propria natura a lunga durata, compromettendone in maniera certa ed attuale la stabilità.

Sezione Responsabilità Civile verso Terzi	La copertura assicurativa vale per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito ad un danno indennizzabile all'Immobile assicurato.
---	--


Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
La concedibilità delle opzioni sottoindicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'Impresa	
Sezione Danni all'Immobile	
Spese di demolizione e sgombero	L'Impresa indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate e danneggiate.
Preesistenza	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti, certi ed attuali, di crollo totale o parziale o di rovina grave che ne pregiudichi la stabilità, subiti dalle opere preesistenti all'inizio dei lavori e oggetto dei medesimi, con conseguente dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente, quale diretta conseguenza di un danno indennizzabile all'intera opera assicurata, manifestatosi nonché sviluppatosi improvvisamente e repentinamente.
Impermeabilizzazioni delle coperture	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti manifestatosi nonché sviluppatosi improvvisamente e repentinamente durante il periodo di efficacia del contratto, alle impermeabilizzazioni delle coperture, realizzate totalmente a nuovo, facenti parte dell'opera assicurata, aventi come diretta conseguenza la mancata tenuta all'acqua delle impermeabilizzazioni stesse.
Involucro	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti all'involucro dell'edificio, dovuti a: 1. crollo totale o parziale; 2. grave difetto di fessurazione dell'involucro di entità tale da non garantire la tenuta normale all'acqua e all'aria; causati da eccessiva deformabilità e/o cedimento delle parti dell'edificio destinate per propria natura a lunga durata per accidentale errore di costruzione o di progettazione di tali parti; oppure causati da accidentale errore di costruzione o di progettazione dell'involucro stesso.
Intonaci e rivestimenti esterni	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti a intonaci e rivestimenti esterni dovuti al loro distacco totale o parziale dal supporto strutturale sul quale sono applicati, per accidentale errata posa in opera o a difetto occulto dei prodotti/materiali impiegati.
Pavimentazioni e rivestimenti interni	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti a pavimentazioni e rivestimenti interni dovuti ad accidentale errata posa in opera o a difetto occulto dei prodotti/materiali impiegati, che rendano dette opere non idonee per le prestazioni cui sono destinate.
Serramenti esterni	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti a serramenti esterni dell'Immobile assicurato - sempreché realizzati totalmente a nuovo - dovuti ad accidentale difetto di realizzazione di cui sia responsabile l'appaltatore e/o difetto/vizio occulto dei materiali impiegati, aventi come diretta conseguenza il crollo o il distacco totale o distacco parziale dal manufatto preesistente oppure un grave difetto di fessurazione di entità tale da compromettere la tenuta all'acqua e all'aria degli stessi.
Gravi difetti	L'Impresa indennizza anche alcuni danni materiali e diretti che non compromettono la stabilità dell'Immobile/opera assicurata ed in particolare quelli che: - colpiscano parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, rientrando tra le tipologie di "grave difetto" di cui all'art. 1669 del Codice Civile; - colpiscano anche parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata ma che siano una diretta conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini del precedente comma.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Sezione Danni all'Immobile <ul style="list-style-type: none"> Opere che siano state oggetto di sola ristrutturazione senza la realizzazione a nuovo di strutture destinate a lunga durata o soggette a collaudo statico;
----------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Opere che non siano realizzate a regola d'arte nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni in merito alle modalità di trattamento, uso, posa, stoccaggio/conservazione, indicate da fabbricanti e fornitori dei materiali ed attrezzature usati, secondo la migliore tecnica costruttiva; • Opere per le quali non siano state eseguite, con risultati pienamente favorevoli, tutte le prove richieste dalle norme di legge; • Opere per le quali il Contraente non abbia presentato copia dei seguenti documenti: • il certificato di collaudo statico con esito positivo e senza riserve e il certificato di ultimazione dei lavori consegnato agli uffici competenti della Pubblica Amministrazione; • i rapporti tecnici, aventi esito favorevole, elaborati da un Controllore Tecnico se espressamente previsto in Polizza. • L'Immobile/Opera assicurata che non abbia ottenuto l'agibilità e/o abitabilità senza riserve. • Opere che non rispettano le leggi e i regolamenti in vigore o le norme comunque stabilite da organismi ufficiali; • Opere che non siano usate o destinate secondo il progetto dichiarato.
--	---

 Ci sono limiti di copertura?	
ESCLUSIONI	
Esclusioni Generali valide per entrambe le Sezioni di polizza	
Esclusioni generali	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'Immobile assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell'Immobile; • le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili; • i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dell'utente dell'Immobile o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere; • i difetti di rendimento dei beni assicurati; • i danni derivanti da modifiche o innovazioni, anche esterne all'Immobile, realizzate dopo l'inizio della copertura assicurativa; • i danni causati all'Immobile assicurato da vizi del suolo riconducibili a modifiche esterne, successive alla costruzione dello stesso; • i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto; • i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi; • i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; • i danni causati da o dovuti a ordigni e/o residuati bellici ed esplosivi di qualsiasi tipo.

	<ul style="list-style-type: none"> L'Impresa non è infine obbligata per i sinistri/eventi dannosi: <ul style="list-style-type: none"> - denunciati dopo 12 mesi dalla scadenza del periodo coperto dall'Assicurazione; - che si verifichino in epoca non compresa nel periodo coperto dall'Assicurazione; - che non derivino da cause risalenti al periodo di costruzione; - e/o le patologie che possano evolvere in sinistro indennizzabile verificatisi o evidenziatisi anche solo parzialmente prima della decorrenza della Polizza.
Esclusioni Cyber Risk	<p>a) Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:</p> <ol style="list-style-type: none"> perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.; utilizzo di cripto valute; violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.). <p>dovuti a qualsiasi causa inclusa la modifica o alterazione ai programmi causati da:</p> <ol style="list-style-type: none"> uso di internet o intranet; trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); uso di indirizzi internet, siti-web o intranet; qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet. <p>b) Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:</p> <ol style="list-style-type: none"> "Violazione della Privacy e dei Dati"; "Violazione del Sistema Informatico".
Esclusione rischio epidemia, pandemia, agenti patogeni	<p>Sono esclusi tutti i danni causati da, dovuti a, in conseguenza di malattie trasmissibili, epidemie e pandemie</p> <p>L'esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.</p>
Esclusioni Sezione Danni all'Immobile	
Esclusioni sezione Danni all'Immobile	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> vizi palesi o vizi occulti dell'immobile comunque noti al Contraente o all'Assicurato, prima della decorrenza dell'assicurazione e comunque prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione; danni cagionati da assestamento; danni di natura estetica, ivi compresi i viraggi di colore; danni derivanti da modifiche dell'Immobile intervenute dopo il collaudo; danni indiretti o consequenziali di qualunque tipo; danni da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata, insufficiente, errata, intempestiva manutenzione, ispezione, controllo; danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni; danni causati da difetti, anche gravi, alle parti dell'Immobile non destinate per propria natura a lunga durata, salvo che siano conseguenti a danni indennizzabili alle parti dell'Immobile destinate per propria natura a lunga durata; le spese/costi di localizzazione, ricerca dell'origine e/o della causa del danno; danni causati da incendio, esplosione, scoppio, a meno che non derivino da eventi assicurati; danni causati da fulmine, caduta di aerei;


	<ul style="list-style-type: none"> • danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione e altri simili eventi naturali; • danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato. <p>Sono esclusi, salvo che non siano altrimenti richiamati come opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni di difettosa, mancata o carente impermeabilizzazione; • i danni alle opere preesistenti nonché quelli dovuti direttamente o indirettamente alla preesistenza e/o ad altre opere/enti non facenti parte dell'Immobile/Opera assicurata, realizzati anche solo parzialmente dopo l'ultimazione dell'Immobile. • le spese di demolizione/ sgombero dei residui delle cose assicurate e danneggiate.
<p>Preesistenza</p>	<p>Sono esclusi i danni alle cose di valore storico, artistico, culturale anche se per loro natura non siano scindibili dalla preesistenza.</p>
<p>Impermeabilizzazioni delle coperture</p>	<p>Sono escluse le spese/costi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricercare il guasto o le sue cause e/o accedervi; • demolire, rimuovere, trasportare, riposizionare, ecc. quanto non facente parte dell'impermeabilizzazione; • la riparazione del fondo e per l'esecuzione di tutte quelle operazioni accessorie per posizionare l'impermeabilizzazione nuova sostitutiva quella danneggiata; • il montaggio/smontaggio di impalcature o ponteggi o enti similari, ovvero per l'uso di macchinari/attrezzature (gru, piattaforme, ecc.) atte agli stessi scopi. <p>Sono inoltre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni di erosione, corrosione, ossidazione, usura precoce dei materiali, dovuti all'effetto di azioni chimiche, termiche o meccaniche qualsiasi eccedenti le resistenze indicate dal costruttore o, comunque, le resistenze specifiche ammissibili per i materiali utilizzati; • i danni da sollecitazioni trasmesse dal supporto sottostante e/o dalle strutture portanti che non rientrino nei limiti di progetto; • i danni da abrasioni meccaniche di qualunque tipo ed a qualunque causa dovuti; • i danni derivanti da difetti nei sottofondi di posa; • i danni derivanti da interventi di manutenzione e/o di mancata, errata manutenzione; derivanti da altri lavori/opere eseguiti successivamente alla realizzazione dell'impermeabilizzazione; • i danni derivanti da inosservanza delle istruzioni/prescrizioni dei produttori e fornitori dell'impermeabilizzazione per la posa in Opera della stessa; • i danni derivanti da normale/prevedibile assestamento; derivanti da cedimento, irregolare movimento dei solai, fessurazioni del cemento/della superficie di posa, calpestii, lavori/interventi senza idonee protezioni, ecc. <p>Non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei primi dodici mesi calcolati a decorrere dalla data di fine lavori, sempreché sia stata sottoscritta accettazione senza riserve dell'Opera assicurata da parte del Committente; • dopo la data di scadenza indicata in Polizza e comunque, qualora antecedente a tale data, dopo il termine del decimo anno successivo alla data di ultimazione dell'Opera assicurata.
<p>Involucro</p>	<p>Sono escluse le spese/costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da erosione, corrosione, ossidazione, usura dei materiali, dovuti all'effetto di azioni chimiche, termiche o meccaniche qualsiasi eccedenti quanto indicato dal costruttore o, comunque, eccedenti le resistenze specifiche ammissibili per i materiali utilizzati; • distacco o ammaloramento di intonaci;


	<ul style="list-style-type: none"> • da sollecitazioni, deformazioni, cedimenti, di altre parti dell'edificio non destinate per propria natura a lunga durata; • di tipo di estetico di qualsiasi natura; • per i danni da abrasioni meccaniche di qualunque tipo ed a qualunque causa dovuti; • per i danni derivanti da interventi di manutenzione e/o di mancata, errata manutenzione; derivanti da altri lavori / opere eseguiti successivamente all'ultimazione dell'Opera; • per i danni derivanti da inosservanza delle istruzioni / prescrizioni dei produttori e fornitori dei materiali usati; • per i danni derivanti da normale assestamento; • per i danni derivanti da inosservanza delle istruzioni / prescrizioni dei produttori e fornitori dei materiali usati. <p>Sono altresì escluse le spese ed i costi per</p> <ul style="list-style-type: none"> • demolire, rimuovere, trasportare, riposizionare, ricostruire quanto non facente parte dell'involucro; • il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari, ovvero per l'uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi in eccedenza ad un sotto limite pari al 10% della somma assicurata sopra riportata.
<p>Intonaci e rivestimenti esterni</p>	<p>Sono escluse le spese/costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da erosione, corrosione, ossidazione, usura dei materiali, dovuti all'effetto di azioni chimiche, termiche o meccaniche qualsiasi eccedenti quanto indicato dal Costruttore o, comunque, eccedenti le resistenze specifiche ammissibili per i materiali utilizzati; • da sollecitazioni, deformazioni, cedimenti, di altre parti dell'edificio non destinate per propria natura a lunga durata; • di tipo di estetico di qualsiasi natura; • per i danni da abrasioni meccaniche di qualunque tipo ed a qualunque causa dovuti; • per i danni derivanti da interventi di manutenzione e/o di mancata, errata manutenzione; derivanti da altri lavori / opere eseguiti successivamente all'ultimazione dell'Opera; • per i danni derivanti da inosservanza delle istruzioni/prescrizioni dei produttori e fornitori dei materiali usati; • per i danni derivanti da normale assestamento. <p>Sono altresì escluse le spese ed i costi per</p> <ul style="list-style-type: none"> • il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari, ovvero per l'uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi in eccedenza ad un sotto limite pari al 10% della somma assicurata sopra riportata. <p>Non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei primi dodici mesi calcolati a decorrere dalla data di fine lavori, sempreché sia stata sottoscritta accettazione senza riserve dell'Opera assicurata da parte del Committente; • dopo la data di scadenza indicata in Polizza e comunque, qualora antecedente a tale data, dopo il termine del decimo anno successivo alla data di ultimazione dell'Opera assicurata.
<p>Pavimentazioni e rivestimenti interni</p>	<p>Sono escluse le spese/costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da erosione, corrosione, ossidazione, usura dei materiali, dovuti all'effetto di azioni chimiche, termiche o meccaniche qualsiasi eccedenti quanto indicato dal Costruttore o, comunque, eccedenti le resistenze specifiche ammissibili per i materiali utilizzati; • da sollecitazioni, deformazioni, cedimenti, di altre parti dell'edificio non destinate per propria natura a lunga durata; • di tipo di estetico di qualsiasi natura; • per i danni da abrasioni meccaniche di qualunque tipo ed a qualunque causa dovuti; • per i danni derivanti da interventi di manutenzione e/o di mancata, errata manutenzione; derivanti da altri lavori/opere eseguiti successivamente all'ultimazione dell'Opera;


	<ul style="list-style-type: none"> • per i danni derivanti da inosservanza delle istruzioni/prescrizioni dei produttori e fornitori dei materiali usati; • per i danni derivanti da normale assestamento. <p>Sono altresì escluse le spese ed i costi per</p> <ul style="list-style-type: none"> • il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari, ovvero per l'uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi in eccedenza ad un sotto limite pari al 10% della somma assicurata sopra riportata. <p>Non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei primi dodici mesi calcolati a decorrere dalla data di fine lavori, sempreché sia stata sottoscritta accettazione senza riserve dell'Opera assicurata da parte del Committente; • dopo la data di scadenza indicata in Polizza e comunque, qualora antecedente a tale data, dopo il termine del decimo anno successivo alla data di ultimazione dell'Opera assicurata.
Serramenti esterni	<p>Sono escluse le spese/costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da erosione, corrosione, ossidazione, usura dei materiali, dovuti all'effetto di azioni chimiche, termiche o meccaniche qualsiasi eccedenti quanto indicato dal Costruttore o, comunque, eccedenti le resistenze specifiche ammissibili per i materiali utilizzati; • da sollecitazioni, deformazioni, cedimenti, di altre parti dell'edificio non destinate per propria natura a lunga durata; • di tipo di estetico di qualsiasi natura; • per i danni da abrasioni meccaniche di qualunque tipo ed a qualunque causa dovuti; • per i danni derivanti da interventi di manutenzione e/o di mancata, errata manutenzione; derivanti da altri lavori/opere eseguiti successivamente all'ultimazione dell'Opera; • per i danni derivanti da inosservanza delle istruzioni/prescrizioni dei produttori e fornitori dei materiali usati; • per i danni derivanti da normale assestamento. <p>Sono altresì escluse anche le spese ed i costi per</p> <ul style="list-style-type: none"> • il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari, ovvero per l'uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi in eccedenza ad un sotto limite pari al 10% della somma assicurata sopra riportata. <p>Non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei primi dodici mesi calcolati a decorrere dalla data di fine lavori, sempreché sia stata sottoscritta accettazione senza riserve dell'Opera assicurata da parte del Committente; • dopo la data di scadenza indicata in Polizza e comunque, qualora antecedente a tale data, dopo il termine del decimo anno successivo alla data di ultimazione dell'Opera assicurata.
Gravi Difetti	Sono esclusi i danni direttamente od indirettamente dovuti a normale o prevedibile assestamento.
Esclusioni Sezione Responsabilità Civile verso Terzi	
Esclusioni sezione Responsabilità civile verso Terzi	<p>Sono esclusi</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati; • i danni cagionati da vizi dell'Immobile derivanti da modifiche o innovazioni realizzate dopo l'inizio della copertura assicurativa;


	<ul style="list-style-type: none"> • i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; • i danni derivanti dalla mancata tenuta all'acqua delle impermeabilizzazioni, anche se sulla Polizza viene attivata la condizione aggiuntiva "impermeabilizzazioni delle coperture"; • i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista alla Sezione Danni all'Immobile.
Soggetti esclusi	
Soggetti esclusi	<p>Relativamente alla Sezione Responsabilità Civile verso Terzi Non sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; • Qualora l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui al comma precedente; • L'amministratore del condominio esclusivamente quando subisce un danno per responsabilità a lui imputabile. • Le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione dei fabbricati e relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO, PERIODI DI CARENZA	
Sezione Danni all'Immobile	
Per gli eventi indennizzabili a termini della sezione Danni è prevista la detrazione di uno scoperto e/o franchigia minima per ogni sinistro, salvo dove diversamente indicato nella Scheda di Polizza, e, per alcuni di essi, è previsto un limite di indennizzo.	
Rovina totale o parziale dell'Opera Gravi difetti costruttivi	Limite di indennizzo Scoperto
Spese di demolizione e sgombero	Scoperto
Preesistenza	Scoperto
Impermeabilizzazioni	Limite di indennizzo Scoperto Periodo di carenza
Involucro	Limite di indennizzo Scoperto Periodo di carenza
Intonaci e rivestimenti esterni	Limite di indennizzo Scoperto Periodo di carenza
Pavimentazioni e rivestimenti interni	Limite di indennizzo Scoperto Periodo di carenza
Serramenti esterni	Limite di indennizzo Scoperto Periodo di carenza


Gravi Difetti	Limite di indennizzo Scoperto
Sezione Responsabilità Civile verso Terzi	
Per gli eventi indennizzabili a termini della sezione Responsabilità Civile verso Terzi è prevista la detrazione di uno scoperto e/o franchigia minima per ogni sinistro, salvo dove diversamente indicato nella Scheda di Polizza.	
Responsabilità civile verso terzi	Scoperto
Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie	
<p>Franchigia 500 euro Danno accertato 1.000 euro Danno liquidato 500 euro</p> <p>Scoperto 10%, minimo 2.000 euro Danno accertato 30.000 euro Scoperto 10% = 3.000 euro Danno liquidato = 30.000 euro - 3.000 euro = 27.000 euro</p> <p>Danno accertato 18.000 euro Scoperto 10% = 1.800 euro = si applica scoperto minimo Danno liquidato = 18.000 euro - 2.000 euro = 16.000 euro</p> <p>AVVERTENZA: se il valore dei beni assicurati dichiarato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo dei medesimi, in caso di sinistro trova applicazione la c.d. "regola proporzionale" e l'Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo.</p>	


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro L'Assicurato deve dare immediata comunicazione mediante lettera raccomandata all'Impresa entro tre giorni da quando si è verificato o ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 Cod. Civ.
	Assistenza diretta / in convenzione Non sono previste prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti / strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese Non prevista
	Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ciò ai sensi dell'Art. 2952 Cod.Civ.
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il premio è convenuto in misura unica ed indivisibile per tutto il periodo dell'assicurazione riportato in Polizza.</p> <p>Qualora la polizza venga sottoscritta in un momento antecedente alla data di fine lavori, o contestualmente alla sottoscrizione di una polizza Car - Tutti i rischi della costruzione, può essere sottoscritto pre-contratto, il "Compromesso" previo versamento immediato di un acconto di premio e successivo versamento del conguaglio alla data di ultimazione dei lavori.</p>
Rimborso	Non è previsto alcun rimborso di premio.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è rivolto a Imprese di costruzione, General Contractor, Committenti, Società Immobiliari, aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, che devono realizzare/ hanno realizzato a nuovo o ristrutturare/ hanno ristrutturato fabbricati residenziali ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.</p> <p>Il prodotto ha l'obiettivo di soddisfare le esigenze di coloro che vogliono proteggere i fabbricati residenziali, ubicati nel territorio della Repubblica italiana, fino ad un massimo di dieci anni successivi alla fine lavori.</p>	

 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 18,5%.	

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:

	<ul style="list-style-type: none"> • con lettera inviata ad Allianz Viva S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano; • alla casella e-mail dedicata: reclami.allianzviva@allianz.it. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz Viva S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte della Società. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito della Società www.allianzviva.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
<p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>	
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione (obbligatoria)</p>	<p>Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Risoluzione delle liti transfrontaliere</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>
<p>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</p>	

ALLIANZ ENTERPRISE CONSTRUCTION

Decennale postuma edilizia residenziale

Assicurazione contro i danni

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 279 - 02 - 29/10/2022

Glossario

Appaltatore: Il soggetto aggiudicatario dell'appalto relativo alla realizzazione dell'Opera Assicurata.

Assicurato/Beneficiario: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione in proporzione alla quota di proprietà, ovvero l'acquirente, vale a dire la persona fisica che acquista un edificio o una porzione di edificio da costruire in qualunque forma, compreso il leasing, con atto che abbia come fine il trasferimento futuro di un Immobile o un diritto di godimento sullo stesso.

Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione.

Controllo tecnico: Attività ispettiva di verifica e controllo sulle fasi di realizzazione di un'opera finalizzata alla normalizzazione e al controllo del Rischio legato alla fornitura dei materiali, elementi o subsistemi e all'esecuzione delle lavorazioni, come garanzia della qualità complessiva dell'Opera Assicurata.

Controllore tecnico: Organismo ispettivo di Tipo A, accreditato da un Ente designato ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008, in conformità alle Norme UNI CEI ISO/IEC 17020 e UNI 10721 per le attività di ispezione, durante la realizzazione dell'Immobile /Opera Assicurata, ai fini della riduzione/normalizzazione dei rischi relativi alla stabilità, solidità e durabilità, inerenti agli aspetti progettuali ed esecutivi dell'Opera assicurata.

Collaudo: tutti gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l'utilizzo e l'agibilità dell'Immobile secondo la sua destinazione d'uso, da effettuarsi entro i termini e nei modi previsti dalle norme di legge.

Costruttore: imprenditore o cooperativa edilizia o associazione temporanea di imprese edili che realizza l'Opera.

Danno: pregiudizio economico conseguente al danneggiamento dell'Immobile assicurato.

Danno liquidabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di Polizza senza tener conto di eventuali detrazioni (Franchigie e Scoperti) e Limiti di indennizzo.

Deducibili: Vedi definizione di Franchigia e di Scoperto.

Franchigia: La parte di Danno liquidabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

Gravi difetti costruttivi: eventi, rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 1669 del codice civile, che colpiscono parti dell'Immobile destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'Immobile, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente.

Impermeabilizzazioni delle coperture: sistemi di impermeabilizzazione continui, costituiti da uno o più strati funzionali, così definiti come da norme "UNI", in cui deve essere sempre presente l'elemento di tenuta avente la funzione di conferire all'opera stessa una prefissata impermeabilità all'acqua, resistendo a sollecitazioni fisiche, meccaniche, nonché chimiche, indotte dall'ambiente esterno e dall'uso.

Impresa: Allianz Viva S.p.A.

Immobile: fabbricato oggetto dell'appalto relativo alla realizzazione dell'Opera assicurata di cui le quote di proprietà degli Assicurati sono parte.

Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro, da ripartire tra gli Assicurati in base alla quota di proprietà rapportata all'intero Immobile, a fronte di un Danno liquidabile.

Intonaci e rivestimenti esterni: gli strati di intonaco cementizio e/o a base di calce, posati sulla superficie esterna dell'involucro, tinteggiature, rivestimenti realizzati con elementi in cotto e/o di natura ceramica e/o lapidea e/o similari, intonaci plastici e similari, isolamenti termici ed acustici, pavimenti, rivestimenti a cappotto; esclusi: fissi ed infissi, pareti ventilate, facciate continue e strutturali.

Involucro: i muri di tamponamento verticali esterni dell'Immobile; esclusi: fissi ed infissi, intonaci e rivestimenti (anche a cappotto), tinteggiature, impianti, isolamenti termici ed acustici, pareti ventilate, facciate continue e strutturali nonché le parti a diretto contatto con il terreno.

Limiti di indennizzo: importo massimo che l'Impresa è tenuta a corrispondere all'Assicurato per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'intera durata dell'assicurazione, entro la Somma Assicurata.

Opera: L'opera assicurata descritta in Polizza oggetto di un unico appalto, realizzata interamente a nuovo dall'Appaltatore.

Opera Preesistente: edificio/fabbricato/opera in genere, preesistente all'inizio dei lavori realizzati dal Costruttore ed oggetto dei medesimi.

Parti dell'Immobile destinate per propria natura a lunga durata: parti strutturali dell'Immobile, realizzate interamente a nuovo - escluse le parti recuperate/ricondate ovvero i risanamenti strutturali di singoli componenti -, oggetto di collaudo statico ai sensi delle norme di legge, ovvero quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche, trasmettendo i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno e tutte le seguenti parti dell'Opera, quali murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette a sbalzo e quant'altro di simile.

Parti dell'Immobile non destinate per propria natura a lunga durata: opere di completamento e finitura dell'Immobile non rientranti nella precedente definizione, quali ad esempio pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, involucro, rivestimenti, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile.

Quota di proprietà: Immobile o porzione di Immobile, descritto ed individuato nell'atto di proprietà rogitato ed intestato al singolo Assicurato.

Pavimentazioni e rivestimenti interni: pavimentazioni o rivestimenti realizzati all'interno dell'immobile con elementi in cotto e/o di natura ceramica e/o lapidea e/o lignea (compresi i relativi strati di posa/incollaggio a diretto contatto), esclusi: fissi ed infissi, intonaci, impianti, isolamenti termici ed acustici.

Glossario

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Preesistenza: parti di Opera Preesistente che permangono successivamente al completamento dell'Opera.

Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Scoperto: La parte del Danno liquidabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Serramenti esterni: Per serramenti esterni si intendono gli elementi apribili - in alluminio, legno (anche combinati) e PVC - fissati al telaio per mezzo di cerniere o tramite appositi sostegni - se si tratta di elementi fissi quali pannelli o vetrate - con il relativo telaio (escluse facciate continue e facciate strutturali).

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Somma Assicurata: L'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate.

Violazione della Privacy e dei Dati: l'accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati.

Violazione del Sistema Informatico: l'accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, ovvero l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i Dati stessi.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: le Condizioni di assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza, che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

Indice

Per facilitare la consultazione del documento che segue, segnaliamo che le garanzie descritte nelle diverse Sezioni del medesimo, sono operanti quando espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni ivi indicate, compresa l'applicazione delle Franchigie e degli Scoperti.

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	4
2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	5
■ SEZIONE I - DANNI ALL'IMMOBILE	5
■ SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	6
■ NORME COMUNI ALLE SEZIONI I E II	6
3. CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA	7
4. CONDIZIONI AGGIUNTIVE	7
5. NORME IN CASO DI SINISTRO	13
■ SEZIONE I - DANNI ALL'IMMOBILE	13
■ SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	15
■ NORME COMUNI ALLE SEZIONI I E II	15

Condizioni di assicurazione

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.1 - Decorrenza e durata dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio è stato pagato, come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa, e in nessun caso prima della data risultante dal certificato di ultimazione dei lavori. Se il Contraente non paga il Premio, l'Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa. La garanzia avrà termine alla data di scadenza stabilita in polizza e comunque non oltre 10 (dieci) anni dall'ultimazione dei lavori. Dopo tale termine l'obbligo dell'Impresa cessa.

Art. 1.2 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 1.3 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

L'Impresa presta il suo consenso all'assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del codice civile.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Il Contraente o l'Assicurato venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la polizza deve darne notizia formale all'Impresa e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto; deve inoltre fornire all'Impresa ed ai suoi incaricati tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate.

Art. 1.4 - Esagerazione dolosa del Danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del Danno, dichiara distrutti o sottratti impianti, apparecchiature od altre cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette gli stessi se salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 1.5 - Ispezione delle cose assicurate

L'Impresa ha sempre il diritto di visitare gli Enti assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 1.6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.7 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.8 - Onere della prova a carico dell'Assicurato

In tutti i casi in cui l'Impresa rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati stabilita nella polizza, resta inteso che l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia della polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo.

Art. 1.9 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 1.10 - Cyber clause

Si prende atto tra le Parti che:

a) **Sono esclusi** i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

Condizioni di assicurazione

1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.;
4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.).

dovuti a qualsiasi causa inclusa la modifica o alterazione ai programmi causati da:

- A) uso di Internet o intranet;
 - B) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
 - C) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
 - D) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
 - E) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet;
- b) **Sono esclusi** i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
- I. "Violazione della Privacy e dei Dati";
 - II. "Violazione del Sistema Informatico.

Art. 1.11 - Esclusione rischio epidemia, pandemia, agenti patogeni

Ad integrazione di tutte le esclusioni di polizza si precisa che sono altresì esclusi tutti i danni causati da, dovuti a, in conseguenza di malattie trasmissibili, epidemie e pandemie.

Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di ogni sostanza o agente patogeno da ogni organismo ad un altro organismo dove:

- Per sostanza o agente patogeno si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o ogni altra mutazione sia essa ritenuta vivente o meno;
- il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o a ogni superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi.

Per epidemia si intende l'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui.

Per pandemia si intende la diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.

2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

SEZIONE I - DANNI ALL'IMMOBILE

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell'Assicurato, in corrispettivo del Premio convenuto ed anticipato, con i **Limiti di indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti indicati nella Scheda di Polizza**, ad indennizzare all'Assicurato, per la quota di proprietà, i **danni materiali e diretti all'Immobile assicurato**, durante il periodo di efficacia del contratto da uno dei seguenti eventi:

- a) rovina parziale o totale;
- b) "gravi difetti costruttivi";

purché detti eventi siano derivanti, come previsto dall'art. 1669 del codice civile, da un accidentale vizio del suolo o da un accidentale difetto di costruzione ed abbiano colpito parti dell'Immobile destinato per propria natura a lunga durata, compromettendone in maniera certa ed attuale la stabilità.

Art. 2.2 - Delimitazione dell'Assicurazione

L'Impresa non è obbligata per:

- a) vizi palesi o vizi occulti dell'Immobile comunque noti al Contraente o all'Assicurato, prima della decorrenza della assicurazione e comunque prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione;
- b) danni cagionati da assestamento;
- c) danni di natura estetica, ivi compresi i viraggi di colore;
- d) danni derivanti da modifiche dell'Immobile intervenute dopo il collaudo;

Condizioni di assicurazione

- e) danni indiretti o consequenziali di qualunque tipo;
- f) danni da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata, insufficiente, errata, intempestiva manutenzione, ispezione, controllo;
- g) danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni;
- h) danni causati da difetti, anche gravi, alle parti dell'Immobile non destinate per propria natura a lunga durata, salvo che siano conseguenti a danni indennizzabili alle parti dell'Immobile destinate per propria natura a lunga durata;
- i) difettosa, mancata, carente impermeabilizzazione;
- j) danni diretti o indirettamente dovuti alla preesistenza e/o a lavori/opere di qualunque tipo ed a qualunque titolo eseguiti, realizzati anche solo parzialmente dopo l'ultimazione dell'Immobile;
- k) le spese/costi di localizzazione, ricerca dell'origine e/o della causa del danno;
- l) danni causati da incendio, esplosione, scoppio, a meno che non derivino da eventi assicurati; danni causati da fulmine, caduta di aerei;
- m) danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione e altri simili eventi naturali;
- n) danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato;
- o) le spese di demolizione e sgombero, salvo venga assicurata una somma specifica con la partita 2 della Sezione I.

SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 2.3 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali indicati nella Scheda di Polizza per la Sezione II **Responsabilità Civile verso Terzi**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose **in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione I.**

Art. 2.4 - Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al comma a);
- c) l'amministratore del condominio esclusivamente quando subisce un danno per responsabilità a lui imputabile;
- d) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

L'assicurazione non comprende:

- e) i danni da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati;
- f) i danni cagionati da vizi dell'Immobile derivanti da modifiche o innovazioni realizzate dopo l'inizio della copertura assicurativa;
- g) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista alla Sezione I;
- h) i danni da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

NORME COMUNI PER LE SEZIONI I E II

Art. 2.5 - Variazione dell'Assicurato

Nel caso di vendita di quote di proprietà dell'Immobile la polizza opera nei confronti del nuovo soggetto risultante nell'atto di passaggio di proprietà che, per il periodo residuo e sino alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza, diviene Assicurato.

Art. 2.6 - Delimitazione dell'assicurazione

L'Impresa non è obbligata per:

- a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'Immobile assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell'Immobile;
- b) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;

Condizioni di assicurazione

- c) i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dell'utente dell'Immobile o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;
- d) i difetti di rendimento dei beni assicurati;
- e) i danni derivanti da modifiche o innovazioni, anche esterne all'Immobile, realizzate dopo l'inizio della copertura assicurativa;
- f) i danni causati all'Immobile assicurato da vizi del suolo riconducibili a modifiche esterne, successive alla costruzione dello stesso;

L'Impresa non è inoltre obbligata per:

- g) i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- h) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
- i) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- j) i danni causati da o dovuti a ordigni e/o residuati bellici ed esplosivi di qualsiasi tipo.

L'Impresa non è infine obbligata per:

- k) i sinistri denunciati dopo 12 mesi dalla scadenza dell'assicurazione;
- l) che si verifichino in epoca non compresa nel periodo coperto dall'Assicurazione;
- m) che non derivino da cause risalenti al periodo di costruzione.

3. CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Fermo quanto previsto dai precedenti articoli e dalle Norme in caso di Sinistro, valgono le seguenti condizioni di operatività.

Art. 3.1 - Efficacia della garanzia

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:

- a) che l'Immobile sia stato realizzato a regola d'arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali ed in conformità dal capitolato allegato al preliminare di vendita;
- b) che l'Immobile stesso sia usato e destinato secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda di Polizza;
- c) che siano state eseguite, con risultati pienamente favorevoli, tutte le prove richieste dalle norme di legge;
- d) che il Contraente abbia presentato copia dei seguenti documenti, che formano parte integrante della Polizza:
 - d1) il certificato di collaudo statico con esito positivo e senza riserve e il certificato di ultimazione dei lavori consegnato agli uffici competenti della Pubblica Amministrazione;
 - d2) i rapporti tecnici, aventi esito favorevole, elaborati da un "Controllore Tecnico" se espressamente previsti nel Compromesso di Polizza.
- e) che l'Opera assicurata abbia ottenuto l'agibilità e/o abitabilità senza riserve.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la copertura assicurativa non è operante.

4. CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Le Condizioni Aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.

Le garanzie sono prestate entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

SDS - Spese di demolizione e sgombero

A parziale deroga del comma o) dell'articolo 2.2 "Delimitazione dell'Assicurazione", in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'Impresa indennizza, sino alla concorrenza massima dell'importo riportato alla Partita 2 della Scheda di Polizza e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 codice civile), le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate e danneggiate.

Sono comprese - **entro il limite del 20% dell'importo assicurato in Partita 2** - le spese relative ai residui rientranti nella categoria "rifiuti pericolosi" di cui al D.Lgs. n. 22 del 5/2/97 e successive modifiche ed integrazioni e quelli radioattivi disciplinati dal DPR n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.

Condizioni di assicurazione

PR - Preesistenza

A parziale deroga del comma j) dell'articolo 2.2 "Delimitazione dell'Assicurazione" resta stabilito quanto segue: sono indennizzabili i danni materiali e diretti, certi ed attuali, di crollo totale o parziale o di rovina grave che ne pregiudichi la stabilità, subiti dalla Preesistenza con conseguente dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente, quale diretta conseguenza di un danno all'Immobile indennizzabile a termini di polizza, manifestatisi nonché sviluppatasi improvvisamente e repentinamente durante il periodo di efficacia del contratto.

La presente estensione garanzia è prestata nei limiti e alle condizioni che seguono:

1) DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI

La determinazione dei danni indennizzabili viene eseguita secondo le norme seguenti:

- 1a) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte della Preesistenza e per riparare quelle danneggiate;
- 1b) stimando il valore ricavabile dai residui.

L'ammontare del danno è pari all'importo della stima di cui al punto 1a) diminuito dell'importo della stima di cui al punto 1b), ma non può comunque essere superiore al massimale assicurato per la Preesistenza riportato nella Scheda di Polizza, senza applicazione della regola proporzionale.

2) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

A parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 5.12 "Pagamento dell'Indennizzo" resta stabilito che per le opere oggetto della presente estensione di garanzia l'importo da corrispondersi è pari al valore di ricostruzione o riparazione della Preesistenza al momento del sinistro tenendo conto del grado di vetustà, di conservazione e modo d'uso della stessa.

A ricostruzione o riparazione avvenuta, purché la stessa sia effettuata entro un anno dalla data del sinistro e riguardi la totalità del danno, l'Impresa provvede a versare all'Assicurato il conguaglio di indennizzo derivante dalla differenza tra l'ammontare del danno determinato a norma del comma 1a) di cui al presente articolo e quanto già corrisposto secondo il precedente capoverso del presente comma 1).

3) BENI DI VALORE STORICO/ARTISTICO/CULTURALE

Non sono indennizzabili i danni alle cose di valore storico, artistico, culturale anche se per loro natura non siano scindibili dalla preesistenza.

Per ogni sinistro indennizzabile si applica il Deducibile indicato nella Scheda di Polizza.

GF - Gravi Difetti

A parziale deroga del comma h) dell'articolo 2.2 "Delimitazione dell'Assicurazione", alle condizioni che seguono e **con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza**, tra i danni materiali e diretti che non compromettono la stabilità dell'Immobile/Opera si indennizzano:

- 1) quelli che colpiscono parti dell'Immobile/Opera destinate per propria natura a lunga durata, compresi nelle tipologie di grave difetto rientrante nelle fattispecie di cui all'art. 1669 del codice civile;
- nonché
- 2) quelli che colpiscono le parti dell'Immobile/Opera non destinate per propria natura a lunga durata, quale diretta conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini del precedente comma 1.

Sono esclusi i danni direttamente od indirettamente dovuti a normale o prevedibile assestamento.

La presente estensione di garanzia è operante quale sub-limite del Limite di indennizzo riportato nella Scheda di Polizza per l'Immobile/Opera assicurata.

I - Impermeabilizzazione delle coperture

A parziale deroga del comma i) dell'articolo 2.2 "Delimitazione dell'Assicurazione" l'assicurazione è estesa, nei limiti e alle condizioni che seguono, ai danni materiali e diretti manifestatisi nonché sviluppatasi improvvisamente e repentinamente durante il periodo di efficacia del contratto, alle impermeabilizzazioni delle coperture realizzate totalmente a nuovo, facenti parte dell'Opera assicurata, aventi come diretta conseguenza la mancata tenuta all'acqua delle impermeabilizzazioni stesse.

La presente estensione di garanzia:

- a) viene prestata, per uno e per tutti i sinistri verificatisi durante il periodo di validità della Polizza, fino alla concorrenza massima dell'importo riportato in Scheda di Polizza.
- b) **non è operante:**
 - nei primi dodici mesi calcolati a decorrere dalla data di fine lavori, sempreché sia stata sottoscritta accettazione senza riserve dell'Opera assicurata da parte del Committente;
 - dopo la data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza e comunque, qualora antecedente a tale data, dopo il termine del decimo anno successivo alla data di ultimazione dell'Opera assicurata.

Restano escluse dall'indennizzo le spese/costi per:

- ricercare il guasto o le sue cause e/o accedervi,

Condizioni di assicurazione

- demolire, rimuovere, trasportare, riposizionare, ecc. quanto non facente parte dell'impermeabilizzazione,
- la riparazione del fondo e per l'esecuzione di tutte quelle operazioni accessorie per posizionare l'impermeabilizzazione nuova sostituente quella danneggiata,
- il montaggio/smontaggio di impalcature o ponteggi o enti simili, ovvero per l'uso di macchinari/attrezzature (gru, piattaforme, ecc.) atte agli stessi scopi.

Sono inoltre esclusi:

- a) i danni di erosione, corrosione, ossidazione, usura precoce dei materiali, dovuti all'effetto di azioni chimiche, termiche o meccaniche qualsiasi eccedenti le resistenze indicate dal costruttore o, comunque, le resistenze specifiche ammissibili per i materiali utilizzati;
- b) i danni da sollecitazioni trasmesse dal supporto sottostante e/o dalle strutture portanti che non rientrino nei limiti di progetto;
- c) i danni da abrasioni meccaniche di qualunque tipo ed a qualunque causa dovuti;
- d) i danni derivanti da difetti nei sottofondi di posa;
- e) i danni derivanti da interventi di manutenzione e/o di mancata, errata manutenzione; derivanti da altri lavori/opere eseguiti successivamente alla realizzazione dell'impermeabilizzazione;
- f) i danni derivanti da inosservanza delle istruzioni/prescrizioni dei produttori e fornitori dell'impermeabilizzazione per la posa in opera della stessa;
- g) i danni derivanti da normale/prevedibile assestamento; derivanti da cedimento, irregolare movimento dei solai, fessurazioni del cemento/della superficie di posa, calpestii, lavori/interventi senza idonee protezioni, ecc..

La Sezione II - R.C.T. - se attivata - non è operante per i danni indennizzabili a termini della presente clausola.

A parziale deroga dell'articolo 5.12 "Pagamento dell'Indennizzo" il grado di vetustà dell'ente danneggiato è convenzionalmente stabilito comunque non inferiore a quanto riportato nella seguente tabella di degrado.

Per i danni verificatisi:

- durante i primi 2 anni di validità della presente estensione di garanzia: 25% (venticinque prc),
- dall'inizio del terzo alla fine del quinto anno di validità della presente estensione di garanzia: 35% (trentacinque prc),
- durante il restante periodo di validità della presente estensione di garanzia: 50% (cinquanta prc).

Agli effetti dell'operatività della presente estensione di garanzia il disposto di cui all'ultimo capoverso del suddetto articolo 5.12 "Pagamento dell'Indennizzo" si intende abrogato e privo di effetto.

La somma assicurata deve corrispondere al costo complessivo di realizzazione della impermeabilizzazione, comprendendo tutti i materiali. Se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che deve essere assicurato, l'Impresa indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Avvenuto il sinistro, anche prima di liquidare l'indennizzo e fino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, l'Impresa può recedere da questa garanzia dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con preavviso di trenta giorni. Di ciò verrà data notizia all'Assicurato se diverso dal Contraente.

Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, l'Impresa mette a disposizione del Contraente una quota del rateo di Premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato il Premio.

Tale quota si intende comunque non superiore al 70% (settanta prc) del suddetto rateo.

Per ogni sinistro indennizzabile si applica il Deducibile indicato nella Scheda di Polizza.

La presente estensione di garanzia:

- è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia stessa, che l'impermeabilizzazione sia realizzata con le migliori tecniche costruttive e con l'impiego di materiali di prima scelta idonei all'uso cui sono destinati.
- è operante nei limiti dell'importo indicato nella Scheda di Polizza.

INV - Involucro

L'Assicurazione è estesa, nei limiti ed alle condizioni che seguono ai danni materiali e diretti all'involucro dell'edificio, dovuti a:

1. crollo totale o parziale dell'involucro,
2. grave difetto di fessurazione dell'involucro di entità tale da non garantire la tenuta normale all'acqua e all'aria; causati da eccessiva deformabilità e/o cedimento delle parti dell'edificio destinate per propria natura a lunga durata per accidentale errore di costruzione o di progettazione di tali parti; oppure causati da accidentale errore di costruzione o di progettazione dell'involucro stesso.

In aggiunta alle esclusioni previste alle Condizioni di Assicurazione sono esclusi anche i danni:

- a) da erosione, corrosione, ossidazione, usura dei materiali, dovuti all'effetto di azioni chimiche, termiche o meccaniche qualsiasi eccedenti quanto indicato dal costruttore o, comunque, eccedenti le resistenze specifiche ammissibili per i materiali utilizzati;
- b) distacco o ammaloramento di intonaci;
- c) da sollecitazioni, deformazioni, cedimenti, di altre parti dell'edificio non destinate per propria natura a lunga durata;

Condizioni di assicurazione

- d) di tipo di estetico di qualsiasi natura;
 - e) i danni da abrasioni meccaniche di qualunque tipo ed a qualunque causa dovuti;
 - f) i danni derivanti da interventi di manutenzione e/o di mancata, errata manutenzione; derivanti da altri lavori / opere eseguiti successivamente all'ultimazione dell'opera;
 - g) i danni derivanti da inosservanza delle istruzioni/prescrizioni dei produttori e fornitori dei materiali usati;
 - h) i danni derivanti da normale assestamento;
 - i) i danni derivanti da inosservanza delle istruzioni/prescrizioni dei produttori e fornitori dei materiali usati;
- sono altresì escluse le spese ed i costi per:**
- j) demolire, rimuovere, trasportare, riposizionare, ricostruire quanto non facente parte dell'involucro;
 - k) il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari, ovvero per l'uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi in eccedenza ad un sotto limite pari al 10% della somma assicurata sopra riportata.

La presente estensione di garanzia:

- a) viene prestata, per uno e per tutti i sinistri verificatisi durante il periodo di validità della Polizza, fino alla concorrenza massima dell'importo riportato in Scheda di Polizza.
- b) **non è operante:**
 - nei primi dodici mesi calcolati a decorrere dalla data di fine lavori, semprechè sia stata sottoscritta accettazione senza riserve dell'Opera assicurata da parte del Committente;
 - dopo la data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza e comunque, qualora antecedente a tale data, dopo il termine del decimo anno successivo alla data di ultimazione dell'Opera assicurata.

A parziale deroga dell'art. 5.12 delle Condizioni di Assicurazione "Pagamento dell'Indennizzo" il grado di vetustà delle opere danneggiate oggetto della presente garanzia è convenzionalmente stabilito comunque non inferiore al 5% per ogni anno di assicurazione.

Agli effetti dell'operatività della presente estensione di garanzia il disposto di cui all'ultimo capoverso del suddetto art. 5.12 delle Condizioni di Assicurazione si intende abrogato e privo di effetto.

La somma assicurata deve corrispondere al costo complessivo di realizzazione dell'involucro dell'edificio, comprendendo tutti i materiali e la mano d'opera. Se al momento del Sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che deve essere assicurato, l'Impresa indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta, fermo comunque il disposto di cui al penultimo capoverso dell'art. 5.5 delle Condizioni di Assicurazione "Somma assicurata - Assicurazione parziale".

Avvenuto il Sinistro, anche prima di liquidare l'Indennizzo e fino al sessantesimo giorno da quello in cui l'Indennizzo è stato pagato o il Sinistro è stato altrimenti definito, l'Impresa può recedere da questa garanzia dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con preavviso di trenta giorni. Di ciò verrà data notizia all'Assicurato se diverso dal Contraente. Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, l'Impresa mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato il premio.

La presente estensione di garanzia è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia stessa, che l'intera opera assicurata sia realizzata con le migliori tecniche costruttive e con l'impiego di materiali di prima scelta **La Sezione II - R.C.T. - se attivata - non è operante per i danni indennizzabili a termini della presente Condizione Aggiuntiva.**

INT - Intonaco e rivestimenti esterni

L'assicurazione è estesa, nei limiti ed alle condizioni che seguono ai danni materiali e diretti a intonaci e rivestimenti esterni dovuti al loro distacco totale o parziale dal supporto strutturale sul quale sono applicati, per accidentale errata posa in opera o a difetto occulto dei prodotti/materiali impiegati.

L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata riportata nella Scheda di Polizza, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti del fabbricato fino ad un massimo del 10% della Somma Assicurata riportata nella Scheda di Polizza.

In aggiunta alle esclusioni previste alle Condizioni di Assicurazione sono esclusi anche i danni:

- a) da erosione, corrosione, ossidazione, usura dei materiali, dovuti all'effetto di azioni chimiche, termiche o meccaniche qualsiasi eccedenti quanto indicato dal Costruttore o, comunque, eccedenti le resistenze specifiche ammissibili per i materiali utilizzati;
- b) da sollecitazioni, deformazioni, cedimenti, di altre parti dell'edificio non destinate per propria natura a lunga durata;
- c) di tipo di estetico di qualsiasi natura;
- d) i danni da abrasioni meccaniche di qualunque tipo ed a qualunque causa dovuti;
- e) i danni derivanti da interventi di manutenzione e/o di mancata, errata manutenzione; derivanti da altri lavori/opere eseguiti successivamente all'ultimazione dell'opera;
- f) i danni derivanti da inosservanza delle istruzioni/prescrizioni dei produttori e fornitori dei materiali usati;
- g) i danni derivanti da normale assestamento;

sono altresì escluse le spese ed i costi per:

- h) il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari, ovvero per l'uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi in eccedenza ad un sotto limite pari al 10% della somma assicurata sopra riportata.

La presente estensione di garanzia:

Condizioni di assicurazione

- a) viene prestata, per uno e per tutti i sinistri verificatisi durante il periodo di validità della Polizza, fino alla concorrenza massima dell'importo riportato in Scheda di Polizza.
- b) **non è operante:**
- nei primi dodici mesi calcolati a decorrere dalla data di fine lavori, semprechè sia stata sottoscritta accettazione senza riserve dell'Opera assicurata da parte del Committente;
 - dopo la data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza e comunque, qualora antecedente a tale data, dopo il termine del decimo anno successivo alla data di ultimazione dell'Opera assicurata.

A parziale deroga dell'art. 5.12 delle Condizioni di Assicurazione "Pagamento dell'indennizzo" il grado di vetustà delle opere danneggiate oggetto della presente garanzia è convenzionalmente stabilito comunque non inferiore al 5% per ogni anno di assicurazione.

Agli effetti dell'operatività della presente estensione di garanzia il disposto di cui all'ultimo capoverso del suddetto art. 5.12 delle Condizioni di Assicurazione si intende abrogato e privo di effetto.

La Somma Assicurata deve corrispondere al costo complessivo di realizzazione di tutti gli Intonaci e rivestimenti esterni dell'edificio, comprendendo tutti i materiali e la mano d'opera. Se al momento del sinistro la Somma Assicurata copre solo parte dell'importo che deve essere assicurato, l'Impresa indennizza il Danno unicamente in proporzione alla parte suddetta, fermo comunque il disposto di cui al penultimo capoverso dell'art. 5.5 delle Condizioni di Assicurazione "Somma assicurata – Assicurazione parziale".

Avvenuto il Sinistro, anche prima di liquidare l'Indennizzo e fino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, l'Impresa può recedere da questa garanzia dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con preavviso di trenta giorni. Di ciò verrà data notizia all'Assicurato se diverso dal Contraente. Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, l'Impresa mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato il premio.

La presente estensione di garanzia è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia stessa, che l'intera opera assicurata sia realizzata con le migliori tecniche costruttive e con l'impiego di materiali di prima scelta idonei all'uso cui sono destinati.

La Sezione II - R.C.T. - non è operante per i danni indennizzabili a termini della presente clausola.

PAV - Pavimentazioni e rivestimenti interni

L'assicurazione è estesa, nei limiti ed alle condizioni che seguono ai danni materiali e diretti a pavimentazioni e rivestimenti interni dovuti ad accidentale errata posa in opera o a difetto occulto dei prodotti/materiali impiegati, che rendano dette opere non idonee per le prestazioni cui sono destinate.

L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata nella Scheda di Polizza, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti del fabbricato fino ad un massimo del 10% della Somma Assicurata riportata nella Scheda di Polizza.

In aggiunta alle esclusioni previste alle Condizioni di Assicurazione sono esclusi anche i danni:

- a) da erosione, corrosione, ossidazione, usura dei materiali, dovuti all'effetto di azioni chimiche, termiche o meccaniche qualsiasi eccedenti quanto indicato dal Costruttore o, comunque, eccedenti le resistenze specifiche ammissibili per i materiali utilizzati;
- b) da sollecitazioni, deformazioni, cedimenti, di altre parti dell'edificio non destinate per propria natura a lunga durata;
- c) di tipo di estetico di qualsiasi natura;
- d) i danni da abrasioni meccaniche di qualunque tipo ed a qualunque causa dovuti;
- e) i danni derivanti da interventi di manutenzione e/o di mancata, errata manutenzione; derivanti da altri lavori/opere eseguiti successivamente all'ultimazione dell'opera;
- f) i danni derivanti da inosservanza delle istruzioni/prescrizioni dei produttori e fornitori dei materiali usati;
- g) i danni derivanti da normale assestamento;

sono altresì escluse le spese ed i costi per

- h) il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari, ovvero per l'uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi in eccedenza ad un sotto limite pari al 10% della Somma Assicurata riportata nella Scheda di Polizza .

La presente estensione di garanzia:

- a) viene prestata, per uno e per tutti i sinistri verificatisi durante il periodo di validità della Polizza, fino alla concorrenza massima dell'importo riportato in Scheda di Polizza.
- b) **non è operante:**
 - nei primi dodici mesi calcolati a decorrere dalla data di fine lavori, semprechè sia stata sottoscritta accettazione senza riserve dell'Opera assicurata da parte del Committente;
 - dopo la data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza e comunque, qualora antecedente a tale data, dopo il termine del decimo anno successivo alla data di ultimazione dell'Opera assicurata.

Condizioni di assicurazione

A parziale deroga dell'art. 5.12 delle Condizioni di Assicurazione "Pagamento dell'indennizzo" il grado di vetustà delle opere danneggiate oggetto della presente garanzia è convenzionalmente stabilito comunque non inferiore al 5% per ogni anno di assicurazione.

Agli effetti dell'operatività della presente Condizione Aggiuntiva il disposto di cui all'ultimo capoverso del suddetto art. 5.12 delle Condizioni di Assicurazione si intende abrogato e privo di effetto.

La Somma Assicurata deve corrispondere al costo complessivo di realizzazione di tutte le pavimentazioni e rivestimenti interni dell'edificio, comprendendo tutti i materiali e la mano d'opera. Se al momento del Sinistro la Somma Assicurata copre solo parte dell'importo che deve essere assicurato, l'Impresa indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta, fermo comunque il disposto di cui al penultimo capoverso dell'art. 5.5 delle Condizioni di Assicurazione Somma Assicurata - Assicurazione parziale.

Avvenuto il Sinistro, anche prima di liquidare l'indennizzo e fino al sessantesimo giorno da quello in cui l'Indennizzo è stato pagato o il Sinistro è stato altrimenti definito, l'Impresa può recedere da questa garanzia dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con preavviso di trenta giorni. Di ciò verrà data notizia all'Assicurato se diverso dal Contraente. Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, l'Impresa mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato il premio.

La presente Condizione Aggiuntiva è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia stessa, che l'intera Opera assicurata sia realizzata con le migliori tecniche costruttive e con l'impiego di materiali di prima scelta idonei all'uso cui sono destinati.

La Sezione II - R.C.T. - se attivata - non è operante per i danni indennizzabili a termini della presente Condizione Aggiuntiva.

SERR - Serramenti esterni

L'Assicurazione è estesa, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ai danni materiali a Serramenti esterni dell'Immobile, sempreché realizzati totalmente a nuovo, dovuti ad accidentale difetto di realizzazione, di cui sia responsabile l'appaltatore, e/o difetto/vizio occulto dei materiali impiegati, aventi come diretta conseguenza il crollo o il distacco totale o distacco parziale dall'Opera Preesistente oppure un grave difetto di fessurazione di entità tale da compromettere la tenuta all'acqua e all'aria degli stessi.

L'indennizzo consiste, nei limiti della Somma Assicurata riportata nella Scheda di Polizza, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti del fabbricato fino ad un massimo del 10% della Somma Assicurata nella Scheda di Polizza.

In aggiunta alle esclusioni previste alle Condizioni di Assicurazione sono esclusi anche i danni:

- a) da erosione, corrosione, ossidazione, usura dei materiali, dovuti all'effetto di azioni chimiche, termiche o meccaniche qualsiasi eccedenti quanto indicato dal Costruttore o, comunque, eccedenti le resistenze specifiche ammissibili per i materiali utilizzati;
- b) da sollecitazioni, deformazioni, cedimenti, di altre parti dell'edificio non destinate per propria natura a lunga durata;
- c) di tipo di estetico di qualsiasi natura;
- d) i danni da abrasioni meccaniche di qualunque tipo ed a qualunque causa dovuti;
- e) i danni derivanti da interventi di manutenzione e/o di mancata, errata manutenzione; derivanti da altri lavori/opere eseguiti successivamente all'ultimazione dell'opera;
- f) i danni derivanti da inosservanza delle istruzioni/prescrizioni dei produttori e fornitori dei materiali usati;
- g) i danni derivanti da normale assestamento;

sono altresì escluse le spese ed i costi per:

- h) il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari, ovvero per l'uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi in eccedenza al 10% della Somma Assicurata riportata nella Scheda di Polizza.

La presente estensione di garanzia:

- a) viene prestata, per uno e per tutti i sinistri verificatisi durante il periodo di validità della Polizza, fino alla concorrenza massima dell'importo riportato in Scheda di Polizza.
- b) **non è operante:**
 - nei primi dodici mesi calcolati a decorrere dalla data di fine lavori, sempreché sia stata sottoscritta accettazione senza riserve dell'Opera assicurata da parte del Committente;
 - dopo la data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza e comunque, qualora antecedente a tale data, dopo il termine del decimo anno successivo alla data di ultimazione dell'Opera assicurata.

A parziale deroga dell'art. 5.12 delle Condizioni di Assicurazione "Pagamento dell'Indennizzo" il grado di vetustà delle opere danneggiate oggetto della presente garanzia è convenzionalmente stabilito comunque non inferiore al 5% per ogni anno di assicurazione.

Agli effetti dell'operatività della presente Condizione Aggiuntiva il disposto di cui all'ultimo capoverso del suddetto art. 5.12 delle Condizioni di Assicurazione si intende abrogato e privo di effetto.

La Somma Assicurata deve corrispondere al costo complessivo di realizzazione di tutti i serramenti esterni dell'Immobile, comprendendo tutti i materiali e la mano d'opera. Se al momento del Sinistro la Somma Assicurata copre solo parte

Condizioni di assicurazione

dell'importo che deve essere assicurato, l'Impresa indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta, fermo comunque il disposto di cui al penultimo capoverso dell'art. 5.5 delle Condizioni di Assicurazione Somma Assicurata – Assicurazione parziale.

Avvenuto il Sinistro, anche prima di liquidare l'Indennizzo e fino al sessantesimo giorno da quello in cui l'Indennizzo è stato pagato o il Sinistro è stato altrimenti definito, l'Impresa può recedere da questa garanzia dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con preavviso di trenta giorni. Di ciò verrà data notizia all'Assicurato se diverso dal Contraente. Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, l'Impresa mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato il premio.

La presente Condizione Aggiuntiva è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia stessa, che l'Opera assicurata sia realizzata con le migliori tecniche costruttive e con l'impiego di materiali di prima scelta idonei all'uso cui sono destinati.

La Sezione II - R.C.T. - se attivata - non è operante per i danni indennizzabili a termini della presente Condizione Aggiuntiva.

5. NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 5.1 - Cosa deve fare l'Assicurato

In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno, ottemperando alle disposizioni dell'Impresa prima della riparazione; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile;
- presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o all'Impresa entro 3 giorni da quando il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 codice civile.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se l'Impresa lo richiama, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 del codice civile, sono a carico dell'Impresa solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.

Art. 5.2 - Cosa deve fare l'Impresa

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta la necessaria documentazione, **l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza entro 30 giorni dalla data dell'eventuale atto di accertamento del Danno proposto dall'Impresa stessa, sempreché non sia stata fatta opposizione.**

Su richiesta dell'Assicurato tale disposto verrà applicato per ciascuna Partita di Polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso di dolo. La stessa disposizione - qualora non sia stata richiamata apposita Condizione aggiuntiva - vale in caso di colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, ovvero, trattandosi di Società, degli Amministratori e/o Rappresentanti Legali, dei soci illimitatamente responsabili.

SEZIONE I - DANNI ALL'IMMOBILE

Art. 5.3 - Mandato dei periti

I periti devono:

- accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 5.1 "Cosa deve fare l'Assicurato";
- verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità degli Enti assicurati e stimare, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 5.7 "Determinazione del Danno" della presente Sezione, il valore degli Enti assicurati illesi o colpiti da Sinistro;
- procedere alla definizione del Danno secondo i criteri di cui all'articolo 5.7 "Determinazione del Danno" della presente Sezione.

Condizioni di assicurazione

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 5.4 - Procedura per la valutazione del Danno

L'ammontare del Danno può essere concordato tra le Parti con le seguenti modalità:

- direttamente dall'Impresa con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
- fra due periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente o persona da lui designata con apposito atto unico.

Nel secondo caso i due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.

Art. 5.5 - Somma assicurata - Assicurazione parziale

La somma assicurata deve corrispondere al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'Immobile, escludendo il solo valore dell'area. **Se al momento del sinistro la somma assicurata - rivalutata secondo quanto previsto dall'articolo 5.6 "Indicizzazione", risulta inferiore al costo di integrale ricostruzione a nuovo dell'Immobile, come stimato al punto a) dell'articolo 5.7 "Determinazione del danno", l'Impresa risponderà dei danni solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il relativo costo di integrale ricostruzione a nuovo dell'Immobile.**

Art. 5.6 - Indicizzazione

Le somme assicurate, i Limiti di indennizzo, le Franchigie ed i minimi degli scoperti, ad ogni ricorrenza annuale dalla data di decorrenza fissata in Polizza, si intendono automaticamente aumentati di una percentuale pari a quella riportata dall'indice nazionale ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, riferito allo stesso periodo, comunque con il massimo del 5% (cinque per cento) annuo.

Art. 5.7 - Determinazione del danno

La determinazione dei danni indennizzabili viene eseguita:

- a) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'"Immobile", escludendo il solo valore dell'area;
- b) stimando la spesa sostenuta, al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate dell'"Immobile";
- c) stimando il valore ricavabile dai residui.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo della stima di cui al punto b), diminuito dell'importo della stima di cui al punto c) ma non potrà essere superiore alla somma assicurata per l'Immobile al momento del sinistro.

Sono escluse dall'Indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Art. 5.8 - Limite di indennizzo

Le somme assicurate per ciascuna partita resa operativa nella Scheda di Polizza, con la rivalutazione prevista all'articolo 5.6 "Indicizzazione" costituiscono il massimo indennizzo che l'Impresa è tenuta a corrispondere all'Assicurato in proporzione alla quota di proprietà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'intera durata dell'assicurazione, fermi gli eventuali Limiti di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 5.9 - Gestione delle controversie - Spese legali

L'Impresa assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra Impresa e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

NORME COMUNI PER LE SEZIONI I E II

Art. 5.10 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato" deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in Polizza; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 codice civile).

Art. 5.11 - Deducibile

Per ogni sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione di polizza rimane a carico dell'Assicurato, per ogni Partita, il relativo importo indicato nella Scheda di Polizza alla voce "Scoperto per sinistro". Tale importo si applica in detrazione al "Danno liquidabile".

Art. 5.12 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato all'Assicurato, a fronte di una quietanza, redatta dall'Impresa e sottoscritta dall'Assicurato, liberatoria anche per il Contraente.

L'importo da corrispondere sarà pari all'ammontare del danno determinato in base al disposto di cui all'articolo 5.7 "Determinazione del danno", tenendo conto del grado di vetustà, stato di conservazione e modo d'uso dell'Immobile.

A ricostruzione o riparazione avvenuta, purché la stessa sia effettuata entro un anno dalla data del sinistro, l'Impresa provvederà a versare all'Assicurato il conguaglio di indennizzo derivante dalla differenza tra l'ammontare del danno determinato in base al disposto di cui al precitato articolo 5.7 "Determinazione del danno" e quanto già corrisposto secondo il precedente capoverso.

